



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ambito territoriale di Genova

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e s.m.i.;

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis”;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3

maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” (GPS);

VISTO il D.M. n. 51/2021, relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente, in applicazione dell’art. 10 dell’O. M. 60/2020 e in particolare gli Artt. 1 e 2 c. 1 del DM n. 51/2021 citato il quale stabilisce che possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia i soggetti che abbiano acquisito il titolo entro il 31.07.2021 anche relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale abilitazione o di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;

VISTA l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 concernente “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTO l’art. 6 comma 4 dell’O.M. 112/2022 secondo il quale “L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”;

CONSIDERATO che i candidati sottoelencati hanno dichiarato di essere in possesso del titolo di abilitazione per la classe di concorso B019, prima fascia;

RILEVATO che, a differenza di quanto dichiarato dagli aspiranti docenti, risulta che gli stessi non sono in possesso del titolo di abilitazione;

DISPONE

L’esclusione dei docenti sottoelencati dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Genova, valevoli per il biennio 2022-24, per la graduatoria sottoindicata:

Cognome	Nome	Classe di concorso di esclusione in GPS	Fascia GPS
MARIO	MIRIAM	B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA	PRIMA
MORESCHI VERA GUERRERO	GLADYS YAMEL	B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA	PRIMA
SPUTORE	VALENTINA	B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA	PRIMA

Avverso il presente decreto, che viene pubblicato all’Albo on line di quest’Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE

Alessandro Clavarino